REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI VICENZA

Il Giudice Istruttore in funzione di Giudice monocratico, Dott. Massimiliano De Giovanni, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta a ruolo al numero 1712/2016 del Ruolo Generale avente ad oggetto:

Liquidazione della quota di socio di SNC

promossa da:

ZEN Claudio,

con l'avv. Giuseppe Morgia,

ATTORE

CONTRO

FRATELLI ZEN Secondo ed Antonio & C, snc,

ZEN Secondo,

ZEN Antonio

tutti con l'avv. F. Fantin,

CONVENUTI

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

L'ATTORE -

premettendo che

1 - con ordinanza emessa in data 21/04/2020, il sig. G.I. dott. Massimiliano De Giovanni, disponeva l'anticipazione dell'udienza già fissata per il giorno 19 marzo 2021, al giorno 4.05.2020, da tenersi con le modalità di cui all'art. 83 comma 7 lett. h del D.L. 18/2020;

Firmato Da: DE GIOVANNI MASSIMILIANO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: f0be94

2 – con il medesimo provvedimento disponeva altresì che le parti, entro la medesima data del 4/05/2020, depositino note contenenti le rispettive conclusioni;

3 con atto rogato dal Notaio Giuseppe Fietta di Bassano del Grappa n. 229.067 Rep. del 28 febbraio 2020 (già agli atti di causa), le parti Zen Claudio, Zen Antonio e Zen Secondo, hanno concordato che, verificata l'assenza di gravami e formalità pregiudizievoli ulteriori rispetto al sequestro conservativo concesso ed eseguito in relazione all'immobile venduto dai Sigg.ri Zen Antonio e Zen Secondo ed accertata la riduzione del sequestro conservativo, con provvedimento giudiziale, il prezzo di vendita depositato presso il Notaio rogante, sarebbe stato consegnato al sig. Zen Claudio, in acconto del maggior credito da lui vantato per il titolo fatto valere nel presente giudizio;

4 in data 29 aprile 2020 il Notaio Fietta, con apposito atto in corso di registrazione, ha dato atto che le parti tutte hanno dichiarato essersi verificate le condizioni sospensive cui era stata sottoposta la vendita;

5 in conseguenza di quanto sopra, in ottemperanza agli accordi delle parti, il Notaio Fietta ha consegnato al sig. Zen Claudio la somma di euro 62.920,00, da imputarsi quale acconto sulla maggior somma dovuta per il titolo fatto valere nel presente giudizio.

Premesso tutto quanto sopra, il sottoscritto difensore rassegna, qui di seguito, le proprie conclusioni.

Piaccia al Tribunale ill.mo, così statuire:

rigettare l'eccezione preliminare avversaria di "improponibilità" della domanda attrice, siccome infondata e destituita da giuridico fondamento, per i motivi esposti alle pagg. 2-3-4 della prima memoria ex art. 183 VI comma c.p.c., depositata in data 05/04/2017;

respingere la domanda avanzata da parte convenuta di compensazione di asserito, ma non esistente, credito vantato della società F.lli Zen Secondo ed Antonio & C. S.n.c., nei confronti dell'attore Zen Claudio, perché irritualmente proposta ed in ogni caso infondata nel merito e non provata.

Nel merito,

Firmato Da: DE GIOVANNI MASSIMILIANO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: f0be94

previa declaratoria dell'avvenuto recesso da parte dell'attore Zen Claudio, dalla società F.lli Zen Secondo ed Antonio & C. S.n.c., peraltro espressamente accettato dagli altri soci, con conseguente diritto di Zen Claudio al riconoscimento di quanto spettante a norma dell'art. 2289 cod. civ., nonché dell'art. 11 dei Patti Sociali;

condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento della somma corrispondente al valore della quota pari al 25% del patrimonio sociale della suddetta società convenuta, calcolato alla data di efficacia del recesso, e cioè dal giorno 10.01.2015, nella misura che è stata quantificata nel corso del presente giudizio, oltre un importo liquidato secondo equità, tenuto conto che controparte, che ne aveva l'obbligo non ha consegnato e messo a disposizione del CTU i documenti indispensabili per la quantificazione del valore della quota da liquidare, oltre rivalutazione ed interessi al saggio legale dalla data del dovuto e fino all'effettivo soddisfo, da cui verrà detratta la somma ricevuta, mediante il versamento da parte del depositario Notaio Giuseppe Fietta;

condannare la società convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, nonché i soci della stessa Zen Secondo e Zen Antonio, a causa della loro responsabilità illimitata e solidale per le obbligazioni pecuniarie della società, con i limiti di legge, al pagamento in favore dell'attore della somma di € 6.200,00, oltre interessi fino al soddisfo;

condannare i convenuti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese e compensi del presente giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA, ponendo le spese di CTU interamente a carico di parte convenuta.

I CONVENUTI

In via preliminare/pregiudiziale:

- accertarsi e dichiararsi l'improponibilità della domanda giudiziale promossa da Zen Claudio, in ragione dell'esistenza della clausola compromissoria di cui all'art.14 dei 'patti sociali' della società 'F.lli Zen Secondo ed Antonio & C. snc' rep. 123057 Notaio A. Todescan del 29.11.1996;

In via subordinata alla precedente eccezione, nel merito:

Firmato Da: DE GIOVANNI MASSIMILIANO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: f0be94

- accertarsi il diritto di credito del sig. Zen Claudio, nella giusta e corretta misura, che emergerà nel corso della eventuale istruttoria, e in ogni caso, dichiararsi la compensazione dell'accertato diritto di credito con il debito di € 39.800,00 nei confronti della società convenuta a seguito degli ingiustificati prelevamenti compiuti dall'attore dal conto corrente della F.lli Zen nel corso degli anni 2013-2014;

- respingersi la domanda di accertamento e condanna di € 6.200,00 per le ragioni sopra stese.

In ogni caso:

- spese di causa rifuse.

- Disporsi la cancellazione/riduzione del sequestro in corso di causa concesso, con provvedimento del 4.7.2017, trascritto il 14.7.2017 (r.g. 6244; r.p. 4311, Agenzia Territorio Vicenza) nella misura di giustizia.

MOTIVI DELLA DECISIONE:

1. GLI ANTEFATTI E LE VICENDE PROCESSUALI.

Fin dagli anni '60, con una società di fatto, i fratelli Antonio Zen e Secondo Zen conducevano un'impresa avente ad oggetto attività edilizie; nel 1996, allo scopo di far subentrare in società Claudio (figlio di Secondo) e Isidoro (figlio di Antonio) veniva aumentato il capitale sociale, mentre la F.lli Zen Secondo ed Antonio & C, snc, assumeva, per l'appunto, la veste formale di società in nome collettivo.

Nel novembre del 2012 Isidoro Zen manifestava la volontà di recedere dalla società; per disposizione dello statuto sociale tale recesso aveva effetto un anno dopo.

Nel gennaio del 2014 anche Claudio Zen (titolare del 25% delle quote sociali) manifestava la volontà di recedere dalla società, sicché anche nel suo caso il recesso avrebbe avuto effetto un anno dopo, nel gennaio del 2015.

Mentre, però, la liquidazione della quota di Isidoro (pari al 45% del capitale) veniva fatta di accordo fra i soci, sia pure a distanza di tempo (con l'intestazione di un immobile avente valore di 108.000

Firmato Da: DE GIOVANNI MASSIMILIANO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: f0be94

euro), non altrettanto accadeva per la liquidazione della quota di Claudio, intorno alla quale sorgeva dissidio fra i soci.

Da qui la presente causa, instaurata da Claudio, cui hanno resistito Secondo, Antonio, e la medesima società.

La causa è oggi in decisione, dopo l'avvicendamento del Giudice Istruttore, e previa l'espletamento di una CTU tecnico contabile, e di stima, affidata alla d.ssa Cecchinato di Vicenza.

In corso di causa, il Tribunale ha autorizzato un sequestro conservativo di beni in favore delle ragioni dell'attore, e costui ha dato atto di aver ricevuto dagli altri soci, come è scritto nelle conclusioni, circa 62.000 euro, senza nulla riconoscere, quale acconto sulle possibili ragioni dello stesso.

2. LA DECISIONE

In via del tutto preliminare, i convenuti hanno eccepito che la domanda di Claudio Zen sarebbe improcedibile, per l'esistenza, all'art. 14 dei patti sociali (patti stipulati nel 1996, in una con l'atto di "regolarizzazione" della precedente società di fatto) di una clausola compromissoria che devolveva tutte le controversie fra i soci e la società ad un collegio arbitrale "composto da tre arbitri, due nominati dalle parti e il terzo dai due arbitri di parte o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Bassano del Grappa" (allora, ma non più oggi, esistente).

Questa eccezione è invero infondata, e ciò non tanto per il fatto che – come pure ha dedotto l'attore – la clausola vincolerebbe i soci, mentre colui che recede *non è più* un socio (interpretazione, questa, restrittiva e non da condividere), quanto piuttosto per il fatto che, con la riforma introdotta dal Decreto Legislativo n. 5 del 2003, una clausola come quella in commento è da considerarsi ormai affetta da nullità sopravvenuta.

I commi 2 e 3 dell'art. 34 di quel decreto stabiliscono infatti che <<la clausola [*compromissoria, per le società*] deve prevedere il numero e le modalità di nomina degli arbitri, conferendo in ogni caso, a pena di nullità, il potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla società. Ove il

Firmato Da: DE GIOVANNI MASSIMILIANO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: f0be94

soggetto designato non provveda, la nomina é richiesta ((al presidente del tribunale)) del luogo in cui la società ha la sede legale; 3. La clausola é vincolante per la società e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto della controversia.>>.

Una clausola come quella in esame, redatta sette anni prima della riforma, che non prevedeva la nomina "esterna" di arbitri, è dunque in contrasto con la normativa sopravvenuta, e si dimostra nulla ed inapplicabile.

Ancora, in via preliminare, è da notare che ogni parte ha formulato deduzioni "accessorie" rispetto alla pura e semplice domanda di merito principale (quantificare ed ordinare la liquidazione della quota del socio uscente Claudio Zen), puntualmente contestate dall'avversario.

Da un lato, ad esempio, i convenuti hanno imputato all'attore di aver prelevato 39.800 euro, senza permesso, dal conto corrente della società (invocando il loro doc. 4), dall'altro, l'attore chiede di vedersi riconosciuti anche 6.200 euro per compensi non riscossi per attività lavorativa prestata in favore della società (invocando i suoi docc 6 e 7).

Ora, però, né gli uni né gli altri documenti provano alcunché rispetto a tali richieste:

- il documento dei convenuti, infatti, è una lunga serie di fogli che, a volte, rappresentano fotocopie di matrici di assegni, a volte, copie di estratti conto, ed a volte copie di "appunti" o schizzi vari, redatti a mano da qualcuno, dai quali tutti è impossibile ricavare alcun tipo di segno, traccia o evidenza dei prelievi dedotti;
- discorso simile va fatto per i documenti dell'attore: altra serie di estratti conto corredati da parole e frasi scritte a mano da qualcuno, e chiaramente inidonei a provare alcunché in favore di chi li ha prodotti.

* * *

Firmato Da: DE GIOVANNI MASSIMILIANO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: f0be94

Quanto alla domanda principale, la ctu d.ssa Cecchinato, stimata commercialista di questo Foro, districandosi fra diverse questioni insorte e dibattute durante le operazioni peritali[1] (con ripetuti interventi anche da parte del precedente Istruttore), ha risposto al quesito postole indicando in euro 134.767,54 il giusto valore della quota da liquidare a Claudio Zen, corrispondente, alla data del gennaio 2015, al 25% del capitale.

A tanto il perito è giunto dopo aver stimato il valore del patrimonio netto della società (euro 452.231,58 a fine del 2014), sottratto il valore della perdita di esercizio alla stessa data (€ 353.503,69), applicato alla differenza una giusta rivalutazione (fino a € 627.000,00) "delle poste di bilancio denominate: - "terreni" codice "1025000050" pari a € 35.084,40; - "fabbricati industriali" codice !1025000150 pari a € 323.976,42" complessivamente pari a € 359.060,82 e dei rispettivi fondi di ammortamento per un totale di € 172.403,09".

In tal senso il CTU ha concluso che, valutato infine il patrimonio netto della società in € 539.070,16, conseguentemente il valore della quota di Zen Claudio risultava essere pari a € 134.767,54.

Ogni parte, a quel punto, ha tentato di svolgere argomentazioni per cui detta stima andrebbe rivista in aumento (l'attore) oppure in diminuzione (i convenuti, e questi soprattutto deducendo ragioni di credito "interne" non appagate, oppure presunti – ma non provati – danni che la società avrebbe subito in occasione di una sanzione subita per il mancato smaltimento di rifiuti da movimento terra); in realtà, però, nessuno di tali argomenti è stato né dettagliato, né sufficientemente

[1] fra cui, ad esempio, la questione se i documenti prodotti dalle parti entro gli sbarramenti processuali ad hoc (essenzialmente, due bilanci e due dichiarazioni di redditi, prodotti dai convenuti) fossero sufficienti per l'espletamento dell'incarico, oppure la questione – rappresentata alquanto tardivamente dall'attore – se l'indagine, a quel punto terminata, andasse integrata, "uscendo" dalla mera logica dell'analisi dei bilanci, con una stima in denaro di attrezzature aziendali fra cui camion, rimorchi, escavatori, macchinari, autocarri ed altri generi di mezzi e veicoli utili per l'edilizia (integrazione poi, di fatto, "abortita" poiché i convenuti, appellandosi all'inammissibilità di produzioni documentali successive allo spirare dei termini, si sono rifiutati di consegnare qualsiasi documentazione che attestasse il numero e il tipo dei mezzi o le fatture di acquisto).

Firmato Da: DE GIOVANNI MASSIMILIANO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: f0be94

circostanziato o adeguatamente provato da poter scalfire le conclusioni cui è giunto l'elaborato peritale.

PER QUESTI MOTIVI

1) preso atto del recesso da parte dell'attore Zen Claudio, dalla società F.lli Zen Secondo ed Antonio & C. S.n.c., condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento della somma di euro 134.767,54, corrispondente al valore della quota pari al 25% del patrimonio sociale della suddetta società convenuta, calcolato alla data di efficacia del recesso, e cioè al giorno 10.01.2015, più rivalutazione ed interessi al saggio legale da quella data fino all'effettivo soddisfo, da cui verrà detratta la somma ricevuta, mediante il versamento da parte del depositario Notaio Giuseppe Fietta;
2) condanna i convenuti a rimborsare all'attore le spese processuali del giudizio, che liquida, come da nota spese, in euro 18.692 per compensi (già sommati quelli della fase cautelare e quelli della fase contenziosa) ed euro 1.236,84 per esborsi, oltre IVA e CPA e spese forfettarie 15%;
3) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico di parte convenuta, con obbligo di rifusione a favore di chi le ha anticipate.

Vicenza, 15 settembre 2020

Il Giudice

Dott. Massimiliano De Giovanni

Firmato Da: DE GIOVANNI MASSIMILIANO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: f0be94